

COMUNE DI MEZZOLOMBARDO

Provincia di Trento

Rep. n. \_\_\_\_ atti privati

**ATTO DI SUB-CONCESSIONE TERRENO AGRICOLO APPARTENENTE AL  
DEMANIO IDRICO PROVINCIALE**

Tra le parti:-----

1. \_\_\_\_\_, Segretario generale a scavalco, domiciliata per la carica in Mezzolombardo, presso la sede comunale, la quale interviene ed agisce in rappresentanza del **COMUNE DI MEZZOLOMBARDO**, C.F. 80014070223, ai sensi dell'art. 35, comma 6°, dello Statuto comunale; -----
2. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_(TN) \_\_\_\_\_ e residente \_\_\_\_\_; -----

Premesso che:

- il fondo oggetto del presente contratto è di proprietà del Demanio Idrico della Provincia Autonoma di Trento, con sede in Trento, P.zza Dante n. 15, codice fiscale 00337460224 e che lo stesso è stato attribuito a titolo di concessione al Comune di Mezzolombardo, con atto di concessione n. reg. 2/2023/S138, approvato con determina del Dirigente 14639 di data 23 dicembre 2022, di seguito indicata anche come "concessione provinciale", con decorrenza dal 1 gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2028;-----
- la concessione provinciale prevede che il Comune di Mezzolombardo possa assegnare il terreno in sub-concessione a soggetti richiedenti, anche mediante propri criteri, nel rispetto della Deliberazione della Giunta provinciale n. 1862 dd. 6/09/2013 e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto di concessione provinciale; -----
- con delibera della Giunta comunale n. 38 di data 3 marzo 2020, ai sensi della Legge 203/82 e successive modifiche (patti agrari) e della Delibera provinciale n. 1862 del 6/9/2013, il Comune di Mezzolombardo ha stabilito i criteri per l'assegnazione e la gestione

IL SUB CONCESSIONARIO

Il Rappresentante  
Associazione di categoria Coldiretti

IL SEGRETARIO GENERALE A SCAVALCO

dei terreni appartenenti al demanio idrico provinciale approvati; -----  
 - con determinazione del responsabile del Servizio Affari generali -----  
 n. \_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_, a seguito di procedura ad evidenza pubblica agli atti, il lotto n.  
 1 è stato assegnato in sub concessione al sig. \_\_\_\_\_; -----  
 - con la medesima determinazione n. \_\_\_\_ è stato approvato lo schema di sub concessione  
 da stipulare con il sub concessionario. -----  
 Tutto ciò premesso e considerato tra le parti si stipula e conviene quanto segue:

### **ART. 1**

Il Comune di Mezzolombardo di seguito denominato anche "Amministrazione sub  
 concedente", a mezzo del suo legale rappresentante attribuisce, a titolo di sub-  
 concessione, di seguito definita "sub concessione", ai soli fini idraulici e patrimoniali, al  
 Signor \_\_\_\_\_ di seguito denominato anche "sub Concessionario", che  
 accetta, la facoltà di utilizzare ad uso agricolo, parte dell'area demaniale denominata "ex  
 Combattenti", identificata da parte della p.f. 698/13, Lotto n. 1, C.C. Mezzolombardo, in  
 sinistra orografica del fiume Noce (area iscritta nell'elenco della Acque Pubbliche della  
 Provincia Autonoma di Trento al n. 800), così come individuata sulla mappa allegata che  
 sottoscritta dalle parti costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. ----  
 La sub concessione presenta i seguenti dati tecnici: -----

Comune Catastale	Mezzolombardo
Comune Amministrativo	Mezzolombardo
Lotto n. 1	Parte della p.f. demaniale 698/13 in P.T. 1030
Superficie data in sub concessione	2.456 (duemilaquattrocentocinquantasei) mq
Tipologia di coltura	Vigneto

La sub-concessione oggetto del presente atto viene assentita, fatti salvi i diritti di terzi, in  
 deroga ai sensi dell'art. 23 della Legge n. 11/1971 e dell'art. 45 della Legge n. 203/82 e

IL SUB CONCESSIONARIO

Il Rappresentante  
 Associazione di categoria Coldiretti

IL SEGRETARIO GENERALE A SCAVALCO

ss.mm., con le limitazioni, condizioni, clausole e quant'altro contenuto nel presente atto, nella concessione provinciale di data 27 dicembre 2019, numero di registro 12/2020/S138, successivamente integrata con atto n. di reg. 2/2023/S138, nonché nell'obbligo della piena osservanza delle Leggi e dei Regolamenti vigenti, con particolare riferimento ai criteri fissati dalla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1862 dd. 06/09/2013, o che verranno emanati in materia di opere e polizia idraulica. -----

## **ART. 2**

La presente sub concessione ha inizio dal giorno della sottoscrizione ed ha scadenza il giorno 31 dicembre 2028 (trentuno dicembre duemilaventotto), corrispondente al termine stabilito nella concessione provinciale. Qualora la concessione provinciale a favore del Comune dovesse per qualunque ragione venir meno, cessa automaticamente anche la presente sub concessione. -----

La sub concessione di cui al presente atto non impegna in alcun modo l'amministrazione sub concedente per l'eventuale suo rinnovo oltre i termini stabiliti. Con la sottoscrizione del presente atto è escluso il rinnovo tacito della sub concessione, nonché l'obbligo di disdetta da parte del sub concedente. -----

Alla scadenza della sub concessione il sub concessionario non ha alcun obbligo di prelazione sulla nuova sub concessione stipulata. -----

In caso di morte del sub concessionario la sub concessione decade, salvo che tra gli eredi vi sia persona che abbia esercitato e continui ad esercitare l'attività agricola su tali beni. E' obbligo dell'erede del sub Concessionario comunicare all'Amministrazione sub concedente entro 6 (sei) mesi dal decesso la facoltà o meno di subentrare al precedente sub concessionario, nel qual caso, la sub concessione mantiene la sua scadenza originaria. -----

L'Amministrazione sub concedente potrà inoltre recedere, con preavviso di 3 (tre) mesi, con indennizzo del sub concessionario, per i frutti pendenti dell'annata agraria in corso, se

IL SUB CONCESSIONARIO

Il Rappresentante  
Associazione di categoria Coldiretti

IL SEGRETARIO GENERALE A SCAVALCO

esistenti. -----

Il recesso del sub concessionario può essere espresso, con preavviso di 3 (tre) mesi, in ogni momento senza alcun diritto su frutti pendenti, migliorie o altro. -----

### **ART. 3**

Il canone annuo dovuto all'Amministrazione da parte del sub concessionario per l'utilizzo dei beni demaniali di cui all'art. 1 è di Euro 346,00 (trecentoquarantasei) per l'anno 2023, corrispondente all'importo medio, previsto in relazione alla tipologia di coltura praticata. Per le annate successive, ai sensi della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1, il canone di sub concessione potrà essere rideterminato, per adeguarlo fino alle misure massime stabilite sulla base delle leggi dello Stato e dei relativi provvedimenti attuativi, ovvero di aggiornamento, in base ai criteri dettati dall'art. 7, comma 3, della L.P. 28 gennaio 1991, n. 2. -----

Il canone annuo è da corrispondersi in unica soluzione, a richiesta della stessa Amministrazione sub concedente, secondo le modalità che la stessa Amministrazione comunicherà al sub Concessionario. -----

Il mancato pagamento del canone, decorsi 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine sulla richiesta di pagamento, può costituire causa di decadenza del presente atto di sub concessione da parte dell'Amministrazione sub concedente. -----

### **ART. 4**

L'Amministrazione sub concedente prende atto che, a garanzia della sub concessione di cui all'art. 1 (uno), il sub concessionario ha già effettuato un deposito cauzionale pari a due annualità di canone, a favore del Tesoriere del Comune di Mezzolombardo. -----

Qualora il sub Concessionario non volesse o non potesse esercitare la presente sub concessione non avrà diritto alla restituzione dei canoni già versati. Su sua domanda gli verrà restituita la cauzione condizionatamente alla formale rinuncia alla sub concessione. --

IL SUB CONCESSIONARIO

Il Rappresentante  
Associazione di categoria Coldiretti

IL SEGRETARIO GENERALE A SCAVALCO

#### **ART. 5**

L'inosservanza da parte del sub Concessionario, anche di una sola clausola o prescrizione particolare contenuta nel presente atto, delle Leggi e Regolamenti vigenti in materia, potrà dare luogo, da parte dell'Amministrazione sub concedente, alla dichiarazione di decadenza della sub concessione oggetto del presente atto, nonché qualora ne ricorra il caso, all'applicazione delle vigenti norme e sanzioni in materia di polizia idraulica ai sensi della L.P. 8 luglio 1976, n. 18 e s.m.. -----

In caso di decadenza l'Amministrazione sub concedente avrà il diritto al risarcimento dei danni che dovessero subire ed al rimborso delle eventuali spese sostenute per il ripristino dei luoghi. -----

#### **ART. 6**

Il sub Concessionario, pur nei limiti e modalità di esercizio della sub concessione di cui all'art. 1 dovrà costantemente avere cura di non arrecare danni o pregiudizi al bene demaniale, con particolare riferimento all'assetto della viabilità, delle fosse di scolo, delle sponde e/o delle difese idrauliche lungo il fiume Noce. -----

Il sub Concessionario, oltre agli obblighi di custodia del bene, è ritenuto responsabile di tutti i danni a persone o cose che potessero derivare a terzi, privati cittadini ed Enti, in dipendenza dell'esercizio della sub concessione di cui all'art. 1 (uno), ivi compresi danni diretti ed indiretti, a chiunque arrecati, che potessero pervenire anche da fatto doloso o colposo di terzi. Pertanto solleva e rende indenne fin d'ora l'Amministrazione sub concedente da ogni reclamo o molestia, anche giudiziaria, che potesse provenire da terzi i quali fossero o si ritenessero danneggiati. -----

Qualora al momento della riconsegna risultassero danni comunque imputabili al sub Concessionario o alla gestione del bene da parte dello stesso, l'Amministrazione sub concedente potrà esigere dal sub Concessionario il risarcimento degli stessi anche

IL SUB CONCESSIONARIO

Il Rappresentante  
Associazione di categoria Coldiretti

IL SEGRETARIO GENERALE A SCAVALCO

attraverso la potestà di incamerare in tutto o in parte il deposito cauzionale, riservandosi di esigere dal sub Concessionario il risarcimento dell'ulteriore danno eventualmente eccedente l'ammontare del suddetto deposito cauzionale. -----

Rimane comunque riservata all'Amministrazione sub concedente la facoltà di imporre al sub Concessionario ulteriori condizioni che si rendessero necessarie. -----

Qualora l'Amministrazione sub concedente eserciti la facoltà di cui al comma precedente, il sub Concessionario potrà recedere dal presente atto di sub concessione entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione delle nuove condizioni. -----

#### **ART. 7**

Il sub Concessionario non potrà cedere il presente atto di sub concessione, né sub-concedere né sub-affittare, in tutto o in parte, i beni sub concessi di cui all'art. 1 (uno).

Risulta inoltre esclusa la facoltà di avvalersi del diritto di surroga. -----

La sub concessione di cui all'art. 1 (uno) potrà essere revocata di pieno diritto in qualunque momento in caso di diverso utilizzo dei beni demaniali, come pure in caso di cattiva o carente gestione degli stessi. -----

#### **ART. 8**

L'esercizio della sub concessione di cui all'art. 1 (uno) è subordinato all'osservanza, da parte del sub Concessionario, delle seguenti prescrizioni di carattere tecnico-operativo: ----

- a) nel tratto in sub concessione che si estende lungo l'argine del torrente Noce le piantagioni dovranno essere collocate ad una distanza non inferiore a 4,00 m. definita a partire dal ciglio superiore della sponda arginale. Le superfici così individuate dovranno essere mantenute libere da qualsiasi deposito, impedimento od ostacolo al transito di mezzi ed attrezzature e dovranno essere mantenute a prato; -----
- b) sussiste il divieto di apportare miglioramenti fondiari, addizioni e trasformazioni salvo quelli risultanti dalla sub concessione e sussiste il divieto di cambio di coltura; -----

IL SUB CONCESSIONARIO

Il Rappresentante  
Associazione di categoria Coldiretti

IL SEGRETARIO GENERALE A SCAVALCO

- c) l'area in sub concessione dovrà essere custodita ai fini della salvaguardia della stessa e dovrà essere utilizzata in conformità alle normative vigenti; -----
- d) il sub Concessionario dovrà sostenere le spese gestionali e manutentive dell'area stessa comprensive della viabilità; -----
- e) è vietato il deposito di residui delle coltivazioni, di materiali e rifiuti di qualsiasi natura; -----
- f) non potranno essere costruite opere o impianti a carattere precario o permanente, ivi compresi i baraccamenti, i depositi di materiali e le serre, fatta eccezione per i tunnel e gli altri ripari mobili, a carattere stagionale, secondo quanto previsto dalle norme urbanistiche; -----
- g) sono assolutamente vietati sull'area oggetto di sub concessione, nonché in generale sulle sponde e sulle opere di difesa del fiume Noce e delle fosse demaniali, i depositi, la formazione di cumuli, la costruzione di sbarramenti, effettuati anche a carattere provvisorio, con qualsiasi tipo di materiale; -----
- h) nel caso di piene del fiume Noce e delle fosse di scolo, l'area in sub concessione sarà utilizzata quale bacino naturale di espansione e pertanto potrà subire allagamenti o danneggiamenti, senza che il sub Concessionario possa chiedere alcun indennizzo; ---
- i) L'Amministrazione sub concedente declina inoltre ogni qualsiasi responsabilità in ordine agli eventuali danni cui le persone, le attrezzature e le opere interessate alla sub concessione potessero trovarsi esposte non solo a causa dell'andamento idrometrico, anche calamitoso, dei corsi d'acqua, ma anche per effetto di lavori che si dovessero eseguire lungo le fosse demaniali o sulla sponda del fiume Noce. La presente esenzione di responsabilità vale anche nel caso che i danneggiamenti siano conseguenti a piene improvvise del corso d'acqua causati da cacciate di acqua di impianti di ritenuta posti a monte, sia per manovre manuali, che per cacciate

IL SUB CONCESSIONARIO

Il Rappresentante  
Associazione di categoria Coldiretti

IL SEGRETARIO GENERALE A SCAVALCO

automatiche degli impianti stessi. -----

#### **ART. 9**

La sub concessione oggetto del presente atto viene assentita nelle attuali situazioni e condizioni dei luoghi e delle opere. Pertanto il sub Concessionario non potrà in seguito denunciare deficienze o invocare migliorie o lavori o interventi al fine di poter esercitare la sub concessione. Inoltre, non potrà rendere responsabile l'Amministrazione sub concedente per danni alle persone o alle cose in ragione delle dette deficienze, delle mancate migliorie o lavori o interventi. -----

Il sub Concessionario non potrà, senza autorizzazione preventiva da parte dell'Amministrazione sub concedente, eseguire piccoli miglioramenti, migliorie, addizioni e trasformazioni del bene in sub concessione. -----

Alla scadenza del presente atto di sub concessione, nonché all'eventuale recesso o decadenza dell'atto stesso da parte dell'Amministrazione sub concedente, il sub Concessionario non potrà pretendere alcun indennizzo per qualsiasi miglioramento apportato ed avrà l'obbligo di eseguire a proprie spese tutti i lavori necessari per la riduzione in pristino e per le riparazioni di eventuali danni che fossero stati arrecati dal sub Concessionario all'alveo, alle sponde e alle difese idrauliche nell'ambito della zona di sub concessione, provvedendovi secondo le prescrizioni che saranno impartite dall'Amministrazione sub concedente. -----

L'Amministrazione sub concedente potrà a sua convenienza esonerare il sub Concessionario dall'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi. -----

#### **ART. 10**

La sub concessione di cui all'art. 1 (uno) dovrà essere esercitata dal sub Concessionario entro i limiti e nel luogo indicato nella planimetria allegata al presente atto si sub concessione e nel rispetto delle prescrizioni impartite nel presente atto. -----

IL SUB CONCESSIONARIO

Il Rappresentante  
Associazione di categoria Coldiretti

IL SEGRETARIO GENERALE A SCAVALCO

## **ART. 11**

L'Amministrazione sub concedente si riserva il diritto di sospendere, modificare o revocare in qualsiasi momento la sub concessione oggetto del presente atto a suo insindacabile giudizio prima dello scadere del termine stabilito all'art. 2 (due), qualora i beni sub concessi di cui all'art. 1 (uno) servissero per esigenze di pubblica utilità, di interesse idraulico o per altri giustificati motivi, senza che il sub Concessionario possa opporsi o vantare titoli di alcun compenso o risarcimento di danni. -----

Nell'eventualità di revoca della sub concessione di cui al presente atto da parte dell'Amministrazione sub concedente prima della sua naturale scadenza, l'Amministrazione stessa rimborserà al sub Concessionario, qualora lo richieda, la quota di canone versata in proporzione al periodo di non esercizio e della sub concessione a seguito di revoca. -----

Analogamente, il sub Concessionario che rinunci alla sub concessione causa il mancato utilizzo della stessa, sarà esonerato dal pagamento delle quote di canone non versate, per il periodo di non utilizzo, a decorrere dall'annualità successiva alla data dell'istanza. -----

## **ART. 12**

La presente sub concessione verte in materia di demanio idrico, opere e polizia idraulica e la stessa, in caso di contenzioso sarà soggetta, a seconda dei casi, alla giurisdizione speciale del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche e del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ai sensi degli artt. 140 e seguenti del T.U. n. 1775/1933 o a quella del Tribunale amministrativi regionali ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 1034/1971. -----

Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia a quanto previsto dal Codice Civile, alle leggi ed agli usi in materia. -----

I dati sono trattati dal Comune secondo quanto dispongono il D.lgs. n. 196/2003 e il Regolamento 679/UE/2016. A tal fine il concessionario dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento citato. -----

IL SUB CONCESSIONARIO

Il Rappresentante  
Associazione di categoria Coldiretti

IL SEGRETARIO GENERALE A SCAVALCO

### **ART. 13**

L'imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente atto di concessione è a carico del Concessionario. -----

Agli effetti fiscali, le parti dichiarano che il presente atto è soggetto alla registrazione solo in caso d'uso, in conformità a quanto espresso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Trento, nel parere prot. n. 906-13516/2005 di data 31 agosto 2005, in quanto trattasi di scrittura privata non autenticata ed è inferiore alla misura fissa l'imposta risultante dal calcolo effettuato con l'aliquota al 2% (due per cento) sull'importo complessivo di Euro 2.076,00 (duemilasettantasei/00), corrispondente al canone di subconcessione riferito all'intero periodo di durata dell'atto di concessione, dalla data di stipula al 31/12/2028, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 2, della parte prima della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m. e dell'art. 2, comma 1 della parte seconda della medesima tariffa, tenuto conto che il deposito cauzionale stabilito nel presente atto costituisce una forma di garanzia richiesta dalla Legge. -----

### **ART. 14**

Dichiarazioni e riconoscimenti del concessionario: -----

Il Concessionario, con l'ausilio dell'assistenza dell'Associazione di categoria, ai sensi dell'art. 45 della Legge 203/82 dichiara: -----

- di essere stato ritualmente assistito dalla rispettiva organizzazione professionale di categoria; -----
- di essere stato adeguatamente informato di tutti i propri diritti e delle conseguenze giuridiche di ogni patto e clausola del disciplinare; -----
- di riconoscere che il consenso sull'intero contenuto della concessione è stato prestato proprio sul presupposto ed alla essenziale condizione della derogabilità alla normativa in materia di affittanza agraria; -----

IL SUB CONCESSIONARIO

Il Rappresentante  
Associazione di categoria Coldiretti

IL SEGRETARIO GENERALE A SCAVALCO

- di considerare essenziali tutte le clausole del disciplinare, in particolare quelle sulla durata, il canone di concessione e la disciplina dei miglioramenti ed addizioni, per cui l'inosservanza di una sola di esse sarà motivo per il concedente di immediata decadenza dalla concessione e la conseguente restituzione del bene, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in favore dell'Amministrazione concedente; -----
- di approvare espressamente quanto disciplinato dagli articoli del disciplinare. -----

Il presente atto viene sottoscritto da parte del concessionario e da parte del rappresentante dell'organizzazione professionale agricola alla quale aderisce, il quale conferma che quanto stabilito dal presente atto è stato concordato dalle parti e risponde ai criteri fissati dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 1862 dd. 06/09/2013. -----

Redatto in unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto. -----

Il presente atto è sottoscritto con firma autografa dalla parte privata. Dopo la scansione ottica in formato pdf dell'atto così sottoscritto, il medesimo è stato sottoposto alla firma digitale del legale rappresentante dell'ente pubblico. -----

IL SUB CONCESSIONARIO     data \_\_\_\_\_ Sig. \_\_\_\_\_


Il Rappresentante della Associazione di categoria \_\_\_\_\_ che  
interviene ai sensi dell'art. 45 della legge n. 203/82     data \_\_\_\_\_ Sig.

\_\_\_\_\_  
IL SEGRETARIO GENERALE A SCAVALCO \_\_\_\_\_ F.to digitalmente

IL SUB CONCESSIONARIO

Il Rappresentante  
Associazione di categoria Coldiretti

IL SEGRETARIO GENERALE A SCAVALCO



IL SUB CONCESSIONARIO

Il Rappresentante  
Associazione di categoria Coldiretti

IL SEGRETARIO GENERALE A SCAVALCO